



STATUTO SOCIALE

(Edizione 18/03/2020)

STATUTO SOCIALE

(Edizione 18/03/2020)

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di IW Bank S.p.A del 18 marzo 2020 (verbale a rogito del Notaio Prof. GIUSEPPE GIORDANO- Rep. n. 9.872).
Depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 marzo 2020.



Società per Azioni avente unico Socio - Sede sociale in Milano, Piazzale Fratelli Zavattari n.12 ABI n. 3083.3 Appartenente al Gruppo Unione di Banche Italiane - Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2 Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 00485260459, Gruppo IVA UBI, partita I.V.A. n. 04334690163
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.p.A.

STATUTO

TITOLO I:

DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ

Art. 1 - Denominazione

- 1.1 - E' costituita una società denominata IW Bank S.p.A. (la "Società").
- 1.2 - La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.
- 1.3 - La Società fa parte del gruppo bancario "Gruppo Unione di Banche Italiane" in forma abbreviata "Gruppo UBI Banca". In tale qualità essa è tenuta ad osservare ed a far osservare alle proprie eventuali controllate le disposizioni che UBI Banca S.p.A. (la "Capogruppo"), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo UBI Banca. In particolare essa provvede alla attuazione delle direttive impartite dalla Capogruppo e, coerentemente con queste, al coordinamento operativo e commerciale delle eventuali società controllate.
- 1.4 - I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione (i "Consiglieri") forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione sull'attività propria e delle proprie eventuali controllate per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2 - Durata e sede

- 2.1 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga.
- 2.2 - La Società ha sede legale in Milano.
- 2.3 - La Società può, nel rispetto della vigente normativa, istituire e sopprimere succursali ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3 - Oggetto sociale

- 3.1 - La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme.
- 3.2 - La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti.
- 3.3 - La Società può emettere obbligazioni conformemente alle disposizioni normative.

TITOLO II:

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E SOCI

Art. 4 - Capitale sociale

4.1 - Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato è di Euro 67.950.000,00 (sessantasettemilioninovecentocinquantamila virgola zero zero), suddiviso in n. 22.650.000 (ventiduemilioniseicentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna.

4.2 - Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

Art. 5 - Azioni

5.1 - Le azioni sono nominative ed indivisibili.

5.2 - La Società può emettere azioni aventi diritti diversi, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 6 - Soci

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

TITOLO III:

ORGANI SOCIALI

Sezione Prima:

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - Convocazione delle Assemblee

7.1 - L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato Italiano.

7.2 - L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'Assemblea o, in alternativa o in aggiunta, a scelta dell'organo

competente alla convocazione, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

7.3 - Nell'avviso di convocazione sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e di eventuali convocazioni successive, l'elenco delle materie da trattare, nonché ogni altra informazione prevista dalla legge.

7.4 - Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa in ogni caso regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e tra essi la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 8 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza

8.1 - Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, a condizione che, entro il termine di due giorni antecedenti la data in cui deve aver luogo l'Assemblea, i Soci abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, ovvero sia ricevuta dalla Società la comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione delle azioni per le quali si intende partecipare all'Assemblea. Le azioni non potranno essere ritirate finché l'Assemblea non abbia avuto luogo.

8.2 - L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, di trasmettere o di visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. La riunione si intenderà svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario.

8.3 - Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

9.1 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 13.3.

9.2 - Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9.3 - Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un Segretario, anche tra

non Soci.

9.4 - Nell'Assemblea straordinaria e qualora il Presidente lo ritenga opportuno in caso di Assemblea ordinaria, la funzione di Segretario è assunta da un notaio.

Art. 10 - Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea

10.1 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze stabilite dalla legge, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

10.2 - Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

10.3 - Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, è riservata alla competenza dell'Assemblea l'approvazione:

- i) delle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- ii) dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- iv) su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente.

10.4. - Le eventuali deliberazioni di cui all'alinea iv) sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando:

- l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

Art. 11 - Verbale delle Assemblee

11.1 - Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul Libro dei Verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal notaio se nominato a tale ultimo incarico.

11.2 - Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Segretario, fanno prova

delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda:

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12 Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

- 12.1 - La Società adotta, ai sensi dell'art. 2409-*sexiesdecies* c.c., il sistema monistico di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, al cui interno viene costituito un Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 12.2 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero e della loro durata in carica come di seguito precisato. Fermo ogni ulteriore requisito richiesto dalla normativa vigente o dallo Statuto, almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399 c.c. e da eventuali disposizioni interne del Gruppo UBI Banca; qualora tale rapporto non sia un numero intero si approssima sempre all'intero superiore.]
- 12.3 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 3(tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, tutti dotati dei requisiti di indipendenza; inoltre, almeno uno dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Il venire meno dei requisiti di cui al presente comma comporta la decadenza del componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.
- 12.4 - I Consiglieri devono comunicare alla Società e fornire alla stessa ogni informazione e documentazione utile alla verifica dei requisiti richiesti per ricoprire la relativa carica, nonché ogni aggiornamento o sopraggiunta causa di incompatibilità e/o ineleggibilità.
- 12.5- L'Assemblea procede, con votazione a maggioranza assoluta, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, secondo quanto previsto dall'art. 13, del suo Presidente e Vicepresidente, nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione che fanno parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ivi incluso il suo Presidente.
- 12.6 - I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
- 12.7 - Ove sia prevista la sussistenza di particolari requisiti, condizioni, qualità personali in capo soltanto ad un numero minimo di Consiglieri, il venir

meno di tali requisiti, condizioni, qualità in capo ad un Consigliere non ne determina la sua decadenza se essi permangono in capo al numero minimo previsto. La decadenza dalla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione determina comunque la decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

- 12.8 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri non appartenenti anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c.; nel caso in cui il Consigliere cessato sia componente anche del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede l'Assemblea, da convocarsi senza indugio.
- 12.9 - I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli appartenenti anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. La revoca dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve in ogni caso essere debitamente motivata e implica la revoca anche da componente del Consiglio di Amministrazione.
- 12.10 - Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato. Lo stesso rimarrà in carica con pienezza di poteri, ma dovrà convocare al più presto l'Assemblea per la sua ricostituzione; in difetto, alla convocazione provvede il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Art. 13 - Cariche particolari

- 13.1 - L'Assemblea nomina fra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio stesso. Essi durano in carica fino al termine del mandato consiliare.
- 13.2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato all'art. 23;
 - b) fermo quanto previsto dall'art. 7.1, provvede alle formalità della convocazione dell'Assemblea;
 - c) presiede l'Assemblea e sovrintende al relativo svolgimento, come meglio precisato all'art. 9;
 - d) come indicato all'art. 15, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne presiede le adunanze e ne coordina i lavori, provvedendo affinché siano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno e i lavori si svolgano con adeguata dialettica tra tutti i componenti, in modo da consentire al Consiglio di giungere a deliberazioni frutto del contributo consapevole e ragionato di tutti i Consiglieri;

- e) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario;
 - f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Amministrazione;
 - g) cura i rapporti con la Direzione Generale e garantisce l'equilibrio dei poteri ad essa eventualmente delegati ai sensi dell'art. 19;
 - h) si pone come interlocutore del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del suo Presidente, nonché degli eventuali altri comitati endoconsiliari;
 - i) cura, d'intesa con il Direttore Generale, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.
- 13.3 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assolve dal Consigliere più anziano di età che non sia assente o impedito, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.
- 13.4 - Il Consiglio di Amministrazione elegge un Segretario, scelto fra i Consiglieri della Società o fra i dirigenti della Società e della Capogruppo.
- 13.5 - L'Assemblea nomina fra i componenti del Comitato per Controllo sulla Gestione il Presidente del Comitato stesso.

Art. 14 - Compenso ai Consiglieri.

- 14.1 - L'Assemblea delibera, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 10, il compenso annuo complessivo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione e tale compenso, che resterà invariato sino a diversa deliberazione assembleare, verrà ripartito tra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio stesso.
- 14.2 - Il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione è stabilito dall'Assemblea in misura fissa e capitaria, ma con maggiorazione per il Presidente.
- 14.3 - Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio

- 15.1 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda motivata da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso o dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, e comunque negli altri casi previsti dalla legge.
- 15.2 - La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso

che deve essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate.

15.3 - Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci fissare l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dalla Direzione Generale, coordinare i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

15.4 - Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci e sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, di trasmettere o di visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio

16.1 - Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

16.2 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel numero dei votanti non si computano gli astenuti; a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Art. 17 - Verbali del Consiglio

17.1 - Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale, da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal Segretario.

17.2 - Tale libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 - Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea ai sensi della normativa e del presente Statuto.

18.2 - Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni o scissioni nei casi

previsti dagli articoli 2505,2505-bis e 2506 ter del codice civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

18.3 - Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e ferma comunque restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per qualsiasi materia non delegabile ai sensi della normativa regolamentare della Banca d'Italia, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere, ove necessario, del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- la determinazione del modello di business, degli indirizzi generali di gestione, delle linee strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- la determinazione degli obiettivi di rischio e delle politiche di gestione del rischio;
- la definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e del processo di comunicazione;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la Direzione Generale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del precedente art. 10;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, ferma in ogni caso la competenza dell'Assemblea ordinaria nel caso previsto dall'articolo 2361, secondo comma, c.c.;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'eventuale costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ferma la competenza assembleare in relazione alla nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- la nomina e la revoca motivata dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

18.4 - Il Consiglio di Amministrazione, quale organo con funzione di supervisione strategica, assicura un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione, la Direzione Generale e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Art. 19 - Deleghe

- 19.1 - In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi, entro predeterminati e graduati limiti di importo, al Direttore Generale ed altri componenti la Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali; tali poteri deliberativi possono essere modificati e revocati in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri.
- 19.2 - Le decisioni assunte dai titolari di deleghe vengono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, di regola, alla prima riunione utile e, comunque, con cadenza almeno trimestrale.
- 19.3 - Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale, ogni determinazione, fatta eccezione per le materie riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza del Consiglio, alla sua prima adunanza, le decisioni assunte.

Sezione Terza:

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 20 - Prerogative del Comitato per il Controllo sulla Gestione

- 20.1 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente all'organo di controllo.
- 20.2 - In tale ambito il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nel rispetto delle prerogative dell'organo di controllo della Capogruppo e in coordinamento con l'attività svolta da quest'ultimo:
- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza, efficienza, funzionalità della struttura organizzativa della Società e del sistema di controllo interno, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - c) accerta l'efficacia di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

- d) è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come definite dalla normativa di vigilanza (ivi incluso il Responsabile Antiriciclaggio), anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
- e) propone all'Assemblea la società di revisione cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, ne vigila l'operato e intrattiene con essa i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- f) esercita i compiti assegnati dall'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al comitato per il controllo e la revisione contabile;
- g) riferisce tempestivamente all'Autorità di Vigilanza in merito a irregolarità gestionali e a qualunque violazione delle norme in tema di attività bancaria, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- h) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, comma 7, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio;
- l) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può convocare l'Assemblea, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- m) esprime pareri nei casi in cui la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda;
- n) svolge, in coerenza con la propria funzione di controllo, gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- o) opera in raccordo con gli organi di controllo della Capogruppo e, se del caso, delle altre società del Gruppo UBI Banca, scambiando ogni informazione utile;
- p) può avvalersi delle funzioni e strutture di controllo interno per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari. A tal fine, le funzioni e le strutture di controllo interno riferiscono anche al Comitato per il Controllo sulla Gestione le proprie relazioni, i dati e le informazioni rilevanti, di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei suoi componenti, mediante adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali;
- q) segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;

- r) verifica e approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Particolare attenzione rivolge al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;
- s) esercita ogni ulteriore potere previsto dalla vigente normativa, ivi incluso il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un proprio componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21 - Riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione

21.1 - Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza dei presenti, si convoca e funziona secondo il regolamento adottato dal Comitato stesso.

21.2 - Le riunioni del Comitato possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto per le riunioni consiliari.

Sezione Quarta:

DIREZIONE E PERSONALE

Art. 22 - Direzione Generale

22.1 - La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e i compensi.

22.2 - Essa provvede a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

22.3 - Il Direttore Generale, altri dipendenti o terzi possono essere chiamati a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

TITOLO IV:

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 23 - Poteri di firma

23.1 - La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del

- Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 13.3.
- 23.2 - Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
- 23.3 - La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri per determinati atti o categorie di atti.
- 23.4 - La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 23.5 - Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO V:

BILANCIO

Art. 24 - Bilancio sociale

- 24.1 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 24.2 - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 25 - Ripartizione utili

- 25.1 - L'utile netto risultante dal bilancio, dopo l'accantonamento della quota stabilita dalla legge a riserva legale, sarà destinato, con delibera dell'Assemblea:
- a) alla formazione o all'incremento di altre riserve; e/o
 - b) ai Soci quale dividendo sulle azioni.
- 25.2 - Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2433 bis c.c., la società potrà deliberare, nei limiti e con le procedure di legge, la distribuzione di acconti sui dividendi.

Art. 26 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione.

TITOLO VI:

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E RECESSO

Art. 27 - Scioglimento e norme di liquidazione

27.1 - In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione.

27.2 - Il riparto tra i Soci delle somme disponibili risultanti dal bilancio finale di liquidazione ha luogo in proporzione delle rispettive quote azionarie.

Art. 28 - Diritto di recesso

Al Socio spetta il diritto di recesso nei soli casi e nelle forme tassativamente previsti dalla legge, con espressa esclusione del diritto nei casi di cui all'art. 2437, secondo comma, c. c..

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le norme di legge in materia.



IW BANK S.p.A.
Gruppo UBI Banca
Piazzale Fratelli Zavattari, 12 • 20149 Milano